

biva direttamente la schiavitù e di fatto la sua istituzione non è mai stata abolita dalla *šarī'ca*. In effetti, i trattati basati sulla *šarī'ca* discutono ampiamente sulle disposizioni contrattuali e di altro tipo relative alla schiavitù¹⁵. Forse l'intenzione originale dell'islam era di eliminare la schiavitù a tempo debito, ma questo proposito non è mai stato attuato dalla *šarī'ca*¹⁶.

Il secondo esempio riguarda le norme contenute nella *šarī'ca* circa il reato di apostasia. Secondo la *šarī'ca*, un musulmano che ripudi la sua fede nell'islam, direttamente o indirettamente, è colpevole di un'offesa capitale punibile con la morte¹⁷. Questo aspetto della *šarī'ca* è totalmente in conflitto con il diritto umano fondamentale di libertà religiosa e di coscienza. L'apostasia di un musulmano può essere desunta dalla corte in base a opinioni personali dell'accusato o a sue azioni giudicate dalla corte medesima come contravvenenti ai canoni dell'islam, e quindi equivalente al reato di apostasia, indipendentemente dal credo personale dell'accusato, sia esso musulmano o musulmana.

La legge della *šarī'ca* relativa all'apostasia può essere utilizzata per limitare altri diritti umani come la libertà d'espressione. Una persona potrebbe essere passibile di pena di morte per aver espresso opinioni ritenute dalle autorità in contrasto con la dottrina ufficiale dell'islam. Lungi dall'essere una prassi ormai datata o un rischio puramente teorico, questa interpretazione della legge sull'apostasia fu recentemente applicata in Sudan, nel 1985, quando un riformatore musulmano sudanese venne giustiziato poiché le autorità avevano giudicato contrarie all'islam le sue opinioni¹⁸.

¹⁵ Si vedano Noel Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1964, pp. 32-33, 44-46 e 50; Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, Oxford University Press, 1964, pp. 127-30, 162, 166, 170, 174, 177-78, 186-87 e 193, trad. it. *Introduzione al diritto musulmano*, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1995.

¹⁶ Si veda A. A. an-Na'īm, *Toward an Islamic Reformation* cit., pp. 172-75.

¹⁷ Si veda Muhammad Salim Al-Awwa, *Punishment in Islamic Law: A Comparative Study*, Indianapolis (In.), American Trust Publication, 1982, p. 43.

¹⁸ Si veda Abdullahi Ahmed an-Na'īm, «The Islamic Law of Apostasy and its Modern Applicability: A Case from the Sudan» in *Religion*, 16 (1986), p. 197. Il caso Salman Rushdie è un esempio delle gravi ripercussioni negative che la legge sull'apostasia può avere sull'espressione letteraria e artistica. Salman Rushdie, di nazionalità britannica ma di estrazione musulmana, ha pubblicato un romanzo intitolato *I versetti satanici* nel quale si fa riferimento in modo irriverente al Profeta dell'islam, alle sue mogli e ai suoi autorevoli compagni. Alcuni stati musulmani hanno vietato la diffusione del libro, poiché le loro popolazioni hanno ritenuto lo stile dell'autore e le allusioni contenute nel romanzo estremamente offensivi. Il defunto *imām* Khomeini condannò a morte Rushdie *in absentia*, senza imputazione né processo. Si possono sollevare ovvie obiezioni di tipo procedurale nei confronti di tale sentenza anche dal punto di vista della *šarī'ca*, dato che Rushdie non era soggetto alla giurisdizione